

*GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI NONCHÉ DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAM, IN N. 6 COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA S.R.R. PALERMO – AREA METROPOLITANA".*

### CHIARIMENTI/RISPOSTA A QUESITI

Atteso che una Ditta ha posto testualmente il seguente quesito.

Avuto riguardo al principio invalso in giurisprudenza, a mente del quale la mera scomposizione qualitativa [del servizio] interna all'ATI è compatibile con l'istituto dell'ATI orizzontale e non vale ad identificare un'ATI verticale, si chiede se sia consentita la possibilità di partecipare in ATI orizzontale con altra impresa non in possesso delle categorie 9 e 10, specificando all'interno dell'offerta, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, che solo l'impresa in possesso delle citate categorie eseguirà le attività per le quali occorre munirsi delle predette iscrizioni. In caso di riscontro negativo a tale quesito, si chiede la rettifica del disciplinare di gara, nella parte in cui individua tutte le attività oggetto del servizio come principali, impedendo, di fatto, la partecipazione in ATI verticale e/o mista. Invero, le attività di bonifica, per le quali sono richieste le categorie 9 e 10, costituiscono una minima parte del servizio e, pertanto, anche in considerazione della loro autonomia rispetto all'oggetto principale del servizio (raccolta e trasporto rifiuti urbani e speciali) avrebbero dovuto essere considerate quali prestazioni secondarie.

Si forniscono i seguenti chiarimenti/risposte

In riferimento alla richiesta di chiarimenti, si rappresenta che è evidente, come previsto all'art. 7.4 del disciplinare di gara, che "Il requisito concernente l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto 7.1, lett.A del presente disciplinare, deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Riguardo al requisito concernente l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al precedente punto 7.1, lett. B del presente disciplinare, in conformità alla Delibera ANAC n. 498 del 10.05.2017 e sulla scorta della più recente giurisprudenza consolidata sul punto, si precisa che, pur restando ferma la necessità che tutti i componenti del raggruppamento debbano essere in possesso dell'iscrizione alle specifiche "categorie" previste dagli atti di gara (in quanto le stesse costituiscono un requisito di natura soggettiva relativo all'idoneità professionale, non suscettibile né di frazionamento né di cumulo), è consentito, tuttavia,

alle imprese associande e/o associate di poter cumulare le rispettive "classi" d'iscrizione all'Albo di cui trattasi (in quanto le stesse costituiscono un requisito di natura oggettiva relativo alla capacità tecnico-professionale)".

## **IL Responsabile Unico del Procedimento**

Catalano Arch. Rosario Maria

